



PROVINCIA DI LIVORNO

**REGOLAMENTO
SULLA CONCESSIONE DEL
PATROCINIO, DELLO STEMMA
E DELLA PARTECIPAZIONE
DEL GONFALONE DELLA
PROVINCIA DI LIVORNO**

Approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 31/26.11.2020

In vigore dal 1° gennaio 2021

INDICE

TITOLO I PATROCINIO	3
Articolo 1 - Natura del patrocinio	3
Articolo. 2 – Oggetto	3
Articolo 3 - Richieste di patrocinio	3
Articolo 4 - Criteri	4
Articolo 5 – Procedura per la concessione di patrocini	4
Articolo 6 - Benefici	5
Articolo 7 - Utilizzo degli strumenti di comunicazione istituzionale	5
Articolo 8 - Revoca del patrocinio	5
TITOLO II STEMMA	6
Articolo 9 - Oggetto	6
Articolo 10 - Uso dello stemma	6
Articolo 11 - Riproduzione	6
Articolo 12 - Autorizzazione all'uso	6
TITOLO III GONFALONE PROVINCIALE	7
Articolo 13 Uso del Gonfalone provinciale	7
TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI	7
Articolo 14 – Trattamento dei dati raccolti	7
Articolo 15 - Entrata in vigore	7

TITOLO I

PATROCINIO

Articolo 1 - Natura del patrocinio

Il patrocinio costituisce il riconoscimento da parte della Provincia delle iniziative promosse da Enti, Associazioni, organizzazioni pubbliche e private, di particolare valore sociale, morale, culturale, celebrativo educativo, sportivo, ambientale ed economico, le quali dovranno essere pubblicizzate con l'indicazione "Con il patrocinio della Provincia di Livorno".

Articolo. 2 – Oggetto

1. Possono essere oggetto di patrocinio:
 - a) eventi, quali manifestazioni, spettacoli, mostre, convegni, congressi, incontri, iniziative sportive, ad esclusione di quelli di carattere politico promossi da partiti o movimenti politici; sono, altresì, esclusi gli eventi organizzati a scopo commerciale per la vendita o la promozione di beni e servizi ad eccezione di quelli funzionali a finalità sociali o benefiche o di partecipazione civica;
 - b) pubblicazioni a stampa a carattere occasionale, ad esclusione di qualsiasi materiale di natura commerciale destinato ad essere distribuito o venduto anche se non direttamente; saranno sottoposte a specifica valutazione le iniziative nelle quali i proventi ottenuti dalla vendita sono destinati a scopi benefici;
 - c) prodotti multimediali e telematici ad esclusione di quelli destinati alla vendita o commercializzazione, salvo che siano realizzati con l'obiettivo di devolvere a scopo benefico il ricavato della vendita;
 - d) corsi, seminari, workshop e altre iniziative simili aperte al pubblico, con carattere divulgativo ed esplicite finalità socioculturali.
2. Fermo restando quanto previsto alle lettere b) e c), il patrocinio può comunque essere concesso nel caso in cui la pubblicazione ovvero il prodotto multimediale e telematico preveda la partecipazione della Provincia nella fase progettuale e di realizzazione del progetto.
3. Non può essere concesso il patrocinio a siti web, inteso come apposizione del marchio o logo istituzionale della provincia di Livorno, nella home-page di cui è titolare il soggetto richiedente.

Articolo 3 - Richieste di patrocinio

1. Possono richiedere il patrocinio: a) associazioni, comitati e fondazioni senza fini di lucro; b) altri organismi non profit; c) soggetti pubblici che realizzano attività di interesse per la comunità locale; d) società e persone fisiche per iniziative a carattere divulgativo, non aventi scopo di lucro.
2. Il patrocinio non viene concesso:
 - a) per iniziative organizzate o promosse da partiti politici;
 - b) per iniziative contrastanti con le finalità istituzionali della Provincia, previste dallo Statuto provinciale;
 - c) per iniziative promozionali a scopo di lucro, salvo quanto disposto all'art. 4 - comma 3.

Articolo 4 - Criteri

1. La concessione del patrocinio spetta al Presidente della Provincia. Ai fini dell'istruzione della pratica, in caso di richiesta di un soggetto che la presenti per la prima volta, il Servizio, o comunque l'unità direzionale amministrativa, competente per gli affari istituzionali potrà avvalersi di altro Servizio che, per le competenze assegnate, abbia cognizione delle attività del soggetto richiedente.
2. La richiesta di concessione di patrocinio viene opportunamente istruita, secondo le modalità ed i criteri di cui al presente regolamento, e sottoposta al Presidente per le conseguenti decisioni.
3. Il patrocinio della Provincia è concesso sulla base dei seguenti criteri:
 - a) le iniziative devono essere coerenti con le finalità istituzionali dell'Amministrazione, valutate con particolare riferimento agli ambiti generali di attività, alle linee di azione consolidate, ai programmi e ai progetti;
 - b) l'iniziativa deve avere rilevanza particolare per la comunità locale sotto il profilo sociale e/o culturale.
4. Il patrocinio può essere concesso, con provvedimento adeguatamente motivato, anche per iniziative con profili commerciali e lucrativi, purché di particolare rilevanza per la comunità locale o comunque finalizzate a portare in evidenza in termini positivi l'immagine della Provincia.
5. La pubblicità delle iniziative patrocinate deve contenere esplicitamente l'indicazione del patrocinante.

Articolo 5 – Procedura per la concessione di patrocini

1. Al fine di ottenere la concessione del patrocinio della Provincia di Livorno, nonché la eventuale concessione dell'utilizzo dello stemma provinciale, il richiedente deve presentare apposita istanza di norma almeno 10 (dieci) giorni prima della data di svolgimento dell'evento, fatte salve situazioni di urgenza valutate dall'Amministrazione.
2. L'istanza presentata al Presidente dai soggetti interessati deve contenere le seguenti indicazioni:
 - estremi identificativi del soggetto richiedente
 - natura, finalità e modalità di svolgimento dell'iniziativa
 - programma dettagliato
 - autocertificazione di contrarietà ad ideologie che si richiamano al fascismo e al nazismo; al razzismo, al sessismo, all'omofobia e quanto altro sia contrario ai valori costituzionali.I soggetti interessati devono presentare richiesta scritta di patrocinio e di eventuale utilizzo dello stemma della Provincia tramite lettera, mail o modulo reperibile sul sito internet della Provincia.

Tale modulo potrà essere compilato ed inoltrato in forma telematica o cartacea.
3. Nel caso in cui il richiedente decida di affidare la gestione dell'iniziativa ad un'organizzazione specializzata deve indicare dettagliatamente gli estremi identificativi della stessa.
4. La valutazione della richiesta è effettuata solo in presenza della documentazione completa.
5. L'ufficio competente può chiedere al soggetto richiedente di integrare la domanda con le comunicazioni e i documenti ritenuti necessari per la conclusione dell'attività istruttoria.

Articolo 6 - Benefici

1. La concessione del patrocinio può essere gratuita o onerosa.
2. La concessione del patrocinio è gratuita qualora preveda solo ed esclusivamente l'indicazione "Con il patrocinio della Provincia di Livorno" nelle forme di pubblicizzazione dell'iniziativa con l'eventuale utilizzo dello stemma della Provincia, se autorizzato in applicazione del presente regolamento.
3. La concessione è onerosa in ogni altra forma, anche quando preveda l'utilizzo di qualunque risorsa provinciale.
4. La concessione del patrocinio onerosa comporta, come beneficio diretto, il diritto al pagamento dei soli costi vivi, in caso di utilizzo di sale provinciali.
5. Tenuto conto della rilevanza dell'iniziativa e dei criteri di cui al precedente art. 4, alla concessione di patrocinio può essere connesso, altresì, uno degli ulteriori, seguenti benefici:
 - a) la riduzione o l'esenzione dal pagamento dei cosiddetti costi vivi per l'utilizzo di sale provinciali per svolgere le iniziative;
 - b) la concessione di un contributo economico;
 - c) l'utilizzo di strumentazioni di proprietà provinciale;
 - d) la promozione attraverso gli strumenti di comunicazione della Provincia.
6. Qualora la concessione del patrocinio preveda anche l'erogazione di un contributo economico a favore dell'iniziativa patrocinata, il beneficiario ha l'obbligo di presentare allegato alla richiesta un preventivo di massima dell'iniziativa e successivamente, al settore provinciale competente, apposita rendicontazione della stessa.
7. La concessione del patrocinio potrà anche autorizzare la pubblicità dell'evento attraverso i canali di comunicazione istituzionale dell'Ente.

Articolo 7 - Utilizzo degli strumenti di comunicazione istituzionale

Se richiesto, il beneficiario potrà servirsi degli strumenti di comunicazione istituzionale messi a disposizione dall'Amministrazione secondo quanto disposto dal Presidente nel provvedimento di concessione, nelle modalità e nei tempi indicati nei rispettivi atti regolamentari.

Articolo 8 - Revoca del patrocinio

1. Il Presidente può, con atto motivato, revocare il patrocinio concesso a un'iniziativa quando gli strumenti comunicativi utilizzati o le modalità di svolgimento dell'iniziativa medesima siano suscettibili di incidere negativamente sull'immagine della Provincia, senza che il soggetto interessato possa pretendere risarcimenti o indennizzi di sorta.
2. L'Ente si riserva il diritto di verificare i contenuti della bozza dell'eventuale materiale divulgativo sia a stampa che web e, qualora vi siano inserzioni ritenute contrastanti con le disposizioni del presente regolamento, l'Amministrazione si riserva di revocare la concessione di patrocinio e l'eventuale utilizzo dello stemma.
3. Qualora il patrocinio della Provincia venisse utilizzato impropriamente, senza la necessaria concessione oppure violando le disposizioni ivi contenute, l'Amministrazione si riserva di agire in giudizio per la tutela della propria immagine, anche attraverso la richiesta di risarcimento dei danni subiti.

TITOLO II

STEMMA

Articolo 9 - Oggetto

Le presenti disposizioni disciplinano il legittimo e corretto uso dello stemma della Provincia di Livorno; disciplinano altresì la registrazione e l'uso di marchi di specifiche attività o iniziative intraprese dall'amministrazione o a cui essa partecipi.

Articolo 10 - Uso dello stemma

1. Lo stemma della Provincia di Livorno, di seguito "stemma", così come descritto all'art. 3, dello Statuto, è il principale segno distintivo che l'Amministrazione provinciale adotta per contraddistinguere la propria immagine nell'esercizio delle sue attività istituzionali.
2. L'uso dello stemma da parte di soggetti diversi dall'Amministrazione provinciale o da ciascuno dei suoi organi può essere autorizzato soltanto quando l'attività o l'iniziativa per cui esso è richiesto siano correlate alla tutela o al perseguimento di un pubblico interesse.

Articolo 11 - Riproduzione

1. Lo stemma è riproducibile come elemento identificativo della Provincia di Livorno in tutti gli strumenti comunicativi da esso o per esso gestiti.
2. Lo stemma, al quale è abbinato un logogramma con testo "Provincia di Livorno" a costituire il simbolo, deve essere riprodotto nel rispetto delle prescrizioni definite dal presente regolamento.

Articolo 12 - Autorizzazione all'uso

1. L'uso dello stemma, da parte di soggetti diversi dall'Amministrazione provinciale o da ciascuno dei suoi organi può essere autorizzato solo per iniziative organizzate dall'Amministrazione provinciale o dalla medesima patrocinate; in quest'ultimo caso l'autorizzazione è rilasciata dal Presidente.
2. L'uso dello stemma può essere autorizzato anche nell'ambito di rapporti negoziali, qualora sia ritenuto opportuno far rilevare la riconducibilità all'Amministrazione dell'attività svolta dal soggetto esecutore, appaltatore o concessionario per conto dell'Ente.
3. I soggetti autorizzati sono tenuti a fare buon uso dello stemma, nel rispetto dei limiti e secondo le prescrizioni per la riproduzione specificate dall'Amministrazione provinciale
4. In caso di utilizzo improprio e/o difforme dello stemma, la relativa autorizzazione verrà revocata, l'Amministrazione provinciale non concederà il patrocinio o altro beneficio all'utilizzatore per un anno a decorrere dalla notizia di utilizzo improprio e/o difforme e potrà richiedere il risarcimento per i danni arrecati all'immagine della Provincia, oltre a trovare applicazione la normativa vigente in materia di contraffazioni.

TITOLO III

GONFALONE PROVINCIALE

Articolo 13 Uso del Gonfalone provinciale

1. La Provincia fa uso, nelle cerimonie ufficiali, del proprio Gonfalone
2. I responsabili degli uffici addetti agli organi istituzionali curano che il Gonfalone sia sempre in decoroso stato di conservazione e che lo stesso sia conservato e custodito in luogo idoneo nella sede provinciale.
3. La Provincia fa uso del Gonfalone nelle cerimonie ufficiali che si svolgono nelle sedi provinciali.
4. L'uso del Gonfalone deve essere sempre accompagnato dalla bandiera nazionale, che dovrà sempre avere il posto di onore, a destra o in alto in forza di quanto disposto dall'art. 4 della legge 24/12/1925 n. 2264 che ha convertito in legge il R.D.L. 24/09/1923 n. 2072.
5. Fuori dalla sede provinciale e sul territorio della Provincia il Gonfalone può essere utilizzato solo in occasione di avvenimenti di solennità civili e religiose particolarmente sentite dalla comunità locale.
6. Il Gonfalone non può essere utilizzato fuori dalla sede provinciale se non previo provvedimento del Presidente che dispone in tal senso.
7. Non è necessario alcun provvedimento del Presidente perché l'Amministrazione Provinciale presenzi con il Gonfalone:
 - alle festività e giornate nazionali individuate dall'Ufficio del Cerimoniale di Stato;
 - ai casi di lutto cittadino o regionale o nazionale
 - alle cerimonie di gemellaggio
 - alle cerimonie ufficiali di altri Enti cui la Provincia sia ufficialmente invitata a presenziare.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 14 – Trattamento dei dati raccolti

1. La diffusione e la pubblicazione dei dati raccolti nell'applicazione del presente regolamento è attuata nel rispetto ed in conformità con le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di tutela della riservatezza e protezione dei dati personali, sensibili e giudiziari.
2. Il titolare e il responsabile del trattamento dei dati raccolti ai fini delle attività oggetto del presente regolamento sono individuati dalla disciplina adottata dall'Amministrazione provinciale in materia di privacy.

Articolo 15 - Entrata in vigore

Il presente regolamento viene pubblicato all'Albo Pretorio unitamente alla deliberazione di approvazione per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore dal primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione che lo ha approvato.